

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 126 del 17 agosto 2021

Riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la produzione del vino Doc Soave per la vendemmia 2021 - Legge n. 238/2016 articolo 39 comma 2.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Il presente decreto, in considerazione della richiesta presentata dal Consorzio tutela vini Soave e Recioto di Soave, riduce la resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini Doc Soave, per quanto concerne la vendemmia 2021.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";

VISTA la legge n. 238/2016 recante "disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" ed in particolare il comma 2 dell'art. 39 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l'equilibrio di mercato;

VISTO il DM del 05/12/2018, che ha confermato l'incarico al Consorzio tutela vini soave e Recioto di Soave (di seguito Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41 commi 1 e 4 della Legge n. 238/2016 per la Doc Soave;

VISTO l'art. 4 del disciplinare di produzione della Doc Soave, modificato da ultimo con DM del 24/10/2019, che:

- fissa la produzione massima di uva per ettaro dei vigneti destinati alla produzione dei vini Doc Soave;
- consente alla Regione del Veneto, su richiesta motivata del Consorzio e sentite le organizzazioni di categoria interessate, di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli fissati dal disciplinare di produzione;

ACQUISITA la nota prot. regionale n. 333035 del 26/07/2021) con la quale il Consorzio richiede:

- la riduzione della resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini Doc Soave come riportato:

Tipologia	da tonnellate/ha	a tonnellate/ha
Doc Soave	15	13
Doc Soave - Classico	14	13
Doc Soave - Colli Scaligeri	14	13

- la deroga parziale rispetto alle riduzioni di cui sopra per le produzioni ottenute con metodo di coltivazione biologico proponendo per le medesime un'esclusione dalla misura di riduzione per quelle destinate a Doc Soave Classico e Doc Soave Colli Scaligeri ed un innalzamento a 14 t/ha per quelle destinate a Doc Soave;
- l'esclusione dalla misura della riduzione di resa per le aziende viticole che nel corso delle vendemmie 2019 e 2020 non hanno prodotto esuberanti di produzione per l'intera superficie vitata aziendale idonea alla Doc Soave;

VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:

- verbale Assemblea dei soci del Consorzio del 19/07/2021;
- la relazione tecnico economica a supporto della richiesta;

- pareri delle principali organizzazioni professionali di categoria rappresentative del territorio della Doc Soave rispetto alla richiesta formulata dal Consorzio;

TENUTO CONTO dei dati storici delle produzioni di uva e delle giacenze dei vini, nonché dell'andamento delle certificazioni, degli imbottigliamenti e del trend della commercializzazione;

TENUTO CONTO delle prospettive di evoluzione del mercato che rileva un mercato globale non in grado di assorbire la prevista disponibilità di vino atto a Doc Soave anche a causa dell'attuale situazione congiunturale collegata anche alla emergenza sanitaria da Covid-19;

RITENUTO di accogliere la proposta di modulare (per la Doc Soave) o escludere (per la Doc Soave Classico e Doc Soave Colli Scaligeri) dalla misura di riduzione delle rese le produzioni biologiche le cui estensioni sono limitate, hanno rese contenute e comunque un diverso mercato di riferimento;

RITENUTO inoltre di accogliere la proposta di esclusione dalla misura di riduzione delle rese per quelle aziende che nelle vendemmie 2019 e 2020 dimostrino di non aver prodotto esuberi di produzione per l'intera superficie vitata aziendale idonea alla Doc Soave in quanto proposta coerente con l'obiettivo volto a garantire un adeguato livello qualitativo per la Doc Soave;

TENUTO CONTO infine che la proposta formulata dal Consorzio è da ritenersi legittima in quanto coerente con il quadro normativo che disciplina la produzione dei vini a denominazione di origine, nonché in linea con l'attuale situazione congiunturale al fine di conseguire l'equilibrio di mercato;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 103 del 30/07/2021, non sono pervenute istanze e controdeduzioni;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l'atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale 31/12/2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17/04/2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la n. DGR n. 851 del 22/06/2021 con cui è stato assegnato l'incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore della Direzione Agroalimentare;

decreta

1. di approvare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che la resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini Doc Soave, Doc Soave Classico e Doc Soave Colli Scaligeri per la vendemmia 2021, non deve eccedere le 13 tonnellate pari ad una produzione di vino ad ettaro di ettolitri 91;
3. in attuazione di quanto previsto al punto 2, di stabilire inoltre che:
 - ◆ sono esclusi dalla misura di riduzione delle rese, i conduttori di vigneti idonei alla produzione dei vini Doc Soave che nelle vendemmie 2019 e 2020 non hanno prodotto alcun esubero di produzione (di cui all'art. 4 comma 4 del disciplinare medesimo) sull'intera superficie vitata aziendale idonea alla menzionata denominazione;
 - ◆ sono escluse, dalla misura di riduzione delle rese, le produzioni destinate a Doc Soave Classico e Doc Soave Colli Scaligeri prodotte con metodo di coltivazione biologico;
 - ◆ il limite di resa definito al punto 2 viene elevato a 14 tonnellate pari ad una produzione di vino ad ettaro di ettolitri 98 per le produzioni destinate a Doc Soave prodotte con metodo di coltivazione biologico;
4. che in attuazione delle norme che regolano la certificazione dei vini, spetta all'organismo di controllo Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti spa (SIQURIA) la verifica delle deroghe, di cui al precedente punto 3, da attuarsi sulla base delle informazioni presenti nello schedario vitivinicolo gestito dall'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti spa (SIQURIA) e al Consorzio tutela vini Soave e Recioto di Soave;
6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per il Direttore Il Direttore Vicario Alberto Andriolo